

Comune di Sissa TreCasali

Provincia di Parma

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL REGISTRO COMUNALE

E

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività rivolte sia agli associati che alla collettività, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché delle disposizioni dello Statuto.

Art. 2 Associazione di promozione sociale. Definizione

1. Per "associazione di promozione sociale" si intende l'associazione che possiede i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383 costituita per una delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2002 n. 34 e in possesso di un atto costitutivo e di uno statuto conformi alle prescrizioni di cui alla normativa statale e regionale sopra richiamata ovvero a quella del tempo vigente.
2. A norma dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 2016 n. 5 le Pro Loco sono associazioni di promozione sociale che:
 - a) Possiedono i requisiti di cui all'art. 1 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2002 n. 34;
 - b) Prevedono nel proprio statuto esplicitamente come prevalenti le finalità di promozione e valorizzazione turistica del territorio
3. Le Pro Loco in possesso delle caratteristiche di cui ai commi precedenti sono iscritte al registro comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 Soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge la legge 7 dicembre 2000, n. 383, non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 383/2000, non costituiscono, altresì, associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

CAPO II IL REGISTRO COMUNALE

Art. 4 Istituzione del registro comunale delle associazioni di promozione sociale

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014 n. 8 è istituito il "registro comunale delle associazioni di promozione sociale".
2. Il registro è gestito anche in forma telematica e contiene le seguenti notizie:
 - a) denominazione;
 - b) sede;
 - c) estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro modificazioni;
 - d) data di costituzione;
 - e) ambito di attività;
 - f) numero e composizione degli organi direttivi;
 - g) dati delle persone fisiche che ricoprono cariche associative;
 - h) data di iscrizione
 - i) data di cancellazione.
3. Nel registro comunale sono iscritte, a domanda, le associazioni già iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno.
4. Nel registro possono essere iscritte le associazioni che, non essendo iscritte nei registri di cui al comma precedente hanno sede nel territorio comunale e che:
 - a) Perseguono Finalità di utilità sociale nei confronti degli associati senza scopo di lucro e rispettose dei diritti di libertà degli associati;
 - b) Sono costituite per una delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 34/2002;
 - c) Sono dotate di atto costitutivo statuto conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 383/2000 ed all'articolo 3 della legge regionale 34/2002.
5. L'iscrizione nel registro è incompatibile con l'iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12.

Art. 5 Iscrizione nel registro

1. La domanda di iscrizione, redatta conformemente al modulo predisposto dal Comune, è presentata unitamente alla seguente documentazione:
 - a. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c. relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - d. limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
3. L'iscrizione avviene con provvedimento del competente Responsabile, previa verifica dei necessari presupposti.

Art. 6 Aggiornamento e revisione

1. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nella composizione degli organi direttivi.
2. Il Comune ha facoltà di avviare verifiche d'ufficio. A tale fine invia alle associazioni iscritte una comunicazione invitandole a presentare entro quaranta giorni la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta il permanere dei requisiti di legge, da redigere sulla base del modello inviato;
 - b. un elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c. limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'organo centrale competente con la quale si attesta la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale;
3. In caso di ricevimento di documentazione incompleta, o incoerente con i dati in possesso del Comune, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrare una richiesta di integrazione o di chiarimenti, eventualmente disponendo l'acquisizione delle copie autentiche dell'atto costitutivo, dello statuto e di altri documenti entro quindici giorni.
4. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta entro il termine fissato, il responsabile del procedimento inoltra una diffida a provvedere entro il termine di quindici giorni.
5. Nel caso in cui dalla revisione emergano elementi per procedere alla cancellazione di una o più associazioni, si comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'associazione. L'avviso è altresì notificato all'Amministrazione Provinciale e Regionale nel caso in cui l'associazione sia iscritta ai registri gestiti da detti enti.

Art. 7 Cancellazione

1. Sono motivo di cancellazione:
 - a. la richiesta di cancellazione dell'associazione iscritta;

- b. il riscontro della perdita di uno o più dei requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
 - c. la mancata risposta alla richiesta di documenti per la revisione, previa diffida;
 - d. la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo o dello statuto.
2. Il procedimento di cancellazione, nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ha inizio con l'invio della diffida, che funge anche da comunicazione di avvio del procedimento;
3. nel caso di cui alla lettera d) viene effettuata una comunicazione di avvio del procedimento, con il quale si assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di documenti, memorie o per la richiesta di audizione.
4. Decorso il termine fissato nella diffida, o nella comunicazione di avvio del procedimento, il Responsabile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dispone l'archiviazione del procedimento o la cancellazione dal registro.
5. La cancellazione dal registro comunale è effettuata con provvedimento del Responsabile, comunicata entro trenta giorni all'associazione cancellata, alla Provincia ed alla Regione qualora l'associazione risulti iscritta nei registri tenuti da detti enti.
6. La cancellazione dal registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 8 Pubblicità del registro

1. Sul sito internet del Comune sono pubblicate almeno le seguenti informazioni:
 - a. denominazione dell'associazione;
 - b. sede;
 - c. ambito di attività;
 - d. recapiti di telefono, fax e posta elettronica.

CAPO III DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9 Diritti delle associazioni

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale hanno la possibilità di:
 - a. accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10;
 - b. accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune, nel rispetto di quanto prevista dall'articolo 11;
 - c. accedere a contributi erogati dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12;
 - d. accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dalla disciplina comunale del tempo vigente.

Art. 10 Convenzioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare convenzioni con associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi.

2. La volontà di stipulare una convenzione è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e nella sezione "amministrazione Trasparente" sotto voce Bandi di Gara e contratti per almeno quindici giorni nel quale siano precisate:
 - i. le attività oggetto del rapporto convenzionale, nonché le loro modalità di espletamento;
 - ii. le finalità di massima che l'amministrazione intende perseguire;
 - iii. le strutture, le attrezzature e i beni strumentali che l'amministrazione mette a disposizione;
 - iv. l'indicazione di massima delle voci di spesa e dei costi (se ne esiste una stima) ovvero la somma massima che l'amministrazione mette a disposizione per la realizzazione dell'evento.
 - v. le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - vi. le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - vii. la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
3. In caso di manifestazioni di interesse plurime in risposta all'avviso di cui al comma precedente la scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione avviene attraverso una valutazione comparativa, alla luce valutando a titolo esemplificativo i seguenti elementi:
 - i. La proposta operativa inerente le attività del rapporto convenzionale;
 - ii. l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - iii. il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - iv. l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - v. la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
4. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 11

Concessione di spazi e attrezzature

1. Il Comune può concedere, anche a titolo gratuito, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile non destinati ad attività di pubblico interesse alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro comunale.
2. La domanda di concessione deve essere rivolta alla Giunta comunale, che si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento.
3. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione (compresi eventuali oneri di carattere assicurativo) e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
 - b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
4. Qualora il diritto d'uso sia concesso a titolo oneroso (per es. affitto/locazione) le parti possono concordare una decurtazione (o sostituzione) del canone con opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione utilizzatrice.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente i costi sostenuti devono essere preventivamente approvati dall'amministrazione e documentati con fatture ed altri documenti attestanti momento e valore della transazione.

Art. 12 Contributi

1. Il Comune può erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro comunale (o provinciale) da almeno 6 mesi contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.
2. La domanda di contributo deve essere corredata da:
 - a. programma dell'attività o del progetto
 - b. piano delle spese da sostenersi corredato da documentazione giustificativa (per es. preventivi);
3. le coordinate bancarie presso le quali accreditare il medesimo;
4. l'indicazione delle eventuali altre richieste di finanziamento inoltrate ad altri enti pubblici per la medesima attività o progetti.

Art. 13 Obblighi delle associazioni

1. Le associazioni iscritte hanno l'obbligo di trasmettere copia del rendiconto economico finanziario della loro attività al Comune entro trenta giorni dalla approvazione.
2. La mancata trasmissione del rendiconto non è causa di cancellazione dal registro ma impedisce la stipulazione o il rinnovo di convenzioni, la concessione di spazi e attrezzature e l'erogazione di contributi, fino alla trasmissione del medesimo.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto comunale.
2. Dell'entrata in vigore del regolamento viene data notizia a tutte le associazioni che abbiano ricevuto contributi dal Comune nell'anno solare in corso o in quello precedente e a tutte quelle che abbiano in corso rapporti convenzionali o alle quali siano concessi spazi o attrezzature.

Art. 15 Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni e i contratti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.
2. Per l'anno 2017 la stipulazione di convenzioni e l'erogazione di contributi avviene previa pubblicazione di bandi cui sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui al presente regolamento ancorchè non iscritti al registro Comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento.